

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XXIV

n. 13

## **RISOLUZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze e tesoro)**

*d’iniziativa del senatore SCIASCIA*

**approvata il 29 ottobre 2019**

————

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame  
dell’affare assegnato sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni didattiche  
finalizzate al conseguimento delle patenti di guida*

————

La Commissione,

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in merito all'aliquota IVA applicabile alle prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida,

considerato che:

– la Corte di giustizia dell'Unione europea, in data 14 marzo 2019, nella causa C-449/17 si è pronunciata sulla nozione di insegnamento scolastico e universitario di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere *i*) e *j*), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, escludendo che in tale nozione rientrino le lezioni automobilistiche impartite da una scuola guida, derivandone conseguentemente l'estraneità del settore dal novero delle operazioni esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto;

– l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019 ha dato indicazioni volte a tenere conto del pronunciamento reso in sede di giustizia dell'Unione europea, ritenendo le attività di formazione effettuate dalle autoscuole per il conseguimento delle patenti B e C1 al di fuori delle operazioni esenti, per cui tali operazioni risultano imponibili con aliquota del 22 per cento;

– che la stessa risoluzione dell'Agenzia ha fornito indicazioni sia per l'applicazione dell'imposta che per il recupero delle somme non versate a far data dal 2014, e cioè nei cinque anni precedenti nei quali opera la facoltà accertativa dell'Agenzia;

ritenuto che:

la risoluzione dell'Agenzia non affronta in termini problematici la questione circa il fondamento giuridico dell'esenzione prevista dal diritto nazionale, laddove il numero 20) del primo comma, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, definisce esenti le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, e che tale riferimento aveva consentito, da ultimo nel 2005 alla stessa Agenzia di argomentare la legittimità del regime di esenzione (risoluzione n. 134 del 2005);

– che la direttiva europea 2006/112/CE qualifica esenti le attività didattiche di formazione e riqualificazione professionale, comprese le lezioni private;

– che tale dizione non esclude «automaticamente» le scuole guida e che quindi anche una valutazione del pronunciamento della Corte poteva

essere quanto meno assunto in termini più problematici dall’Agenzia delle entrate;

– che la stessa Agenzia dà per acquisito un effetto «retroattivo» della sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea tale da ritenere che l’unico ostacolo ad un’applicazione negli esercizi precedenti consiste nel termine *a quo* per effettuare gli accertamenti (e cioè cinque anni);

– che l’adozione della risoluzione da parte dell’Agenzia non sembra adeguata agli effetti *erga omnes* comunque determinati dal dispositivo, tenuto conto che la risposta all’interpello ai sensi dell’articolo 11 dello statuto dei diritti del contribuente, legge 27 luglio 2000, n.212, «vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente»; in altri termini, la risoluzione non vincola i contribuenti, ma esclusivamente gli uffici delle entrate;

impegna il Governo:

*a)* nel caso volesse confermare in parte l’orientamento dell’Agenzia delle entrate, a introdurre una disciplina esplicitamente innovativa con riferimento alle attività delle scuole guida con efficacia dal 1° gennaio 2020, senza alcun effetto sull’attività accertativa dell’Agenzia stesso per gli anni pregressi;

*b)* a valutare con attenzione gli strumenti di intervento assegnati in sede europea per ribadire la legittimità di una previsione normativa fondata sul carattere formativo anche a scopo professionale per particolari categorie di patenti, tenendo conto che la stessa direttiva prevede che le attività di formazione professionale sono esenti ai fini IVA, a condizione che il soggetto sia autorizzato dall’amministrazione pubblica.

